

NOTIZIE

18

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
www.notiziedellascuola.it

della scuola

Euro 6,00

IVA assolta dall'Editore

N. 18, anno XLIV

16-31 maggio 2017

Stampato il 17.05.2017

PERIODICO QUINDICINALE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Ammissione • Commissioni esaminatrici • Riunione preliminare
Calendario degli adempimenti • Prove scritte • Prova nazionale
Invalsi • Colloquio pluridisciplinare • Sessione suppletiva speciale
Certificazione delle competenze • Risultati • Rilascio dei diplomi

tecnodid
EDITRICE

www.notiziedellascuola.it • tel. 081 441922 • e-mail: info@tecnodid.it

ISSN: 2038-0534

CONTIENE IP

SPED. A. P. - 45% - ART. 2 C. 20/B - L. 662/96 - NAPOLI

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

A cura di Maria Antonia Moretti

Il corso di studi del primo ciclo si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo e ai percorsi IeFP; tale titolo corrisponde al livello primo EQF¹.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica, il D.Lgs.13/04/2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in attesa di pubblicazione nella G. U., dispiegherà i suoi effetti dall'a.s. 2017/18. In particolare, come ribadito dalla Nota MIUR prot. N. 4757 del 2 maggio 2017, lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione continua ad essere disciplinato, per l'anno scolastico in corso, dalla C.M. 31 maggio 2012, n. 48, contenente indicazioni a carattere permanente; viene richiamata, inoltre, la nota 3 giugno 2014, n. 3587, relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali.

Si ricorda che il consiglio di classe è chiamato a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli alunni al termine del 1° ciclo, anche in funzione della prosecuzione degli studi.

La conduzione degli esami, richiede, non solo formalmente, la dimensione collegiale di tutte le decisioni, dimensione che può costruirsi solo a partire «dalla condivisione tra tutti gli attori della scuola delle configurazioni di senso private e personali di ciascuno»²: in definitiva, la collegialità deve connotare il lavoro dei docenti in tutte le fasi.

La trasparenza e la condivisione intersoggettiva dei criteri risultano condizioni indispensabili per garantire la validità e l'attendibilità della valutazione, da ricercare non solo agli esami, ma in tutto il percorso triennale.

L'esame costituisce anche l'occasione per un'analisi comparativa dell'andamento delle singole classi e per raccogliere elementi utili al processo di autovalutazione della scuola.

Peraltro, i risultati delle prove INVALSI, nel caso specifico quelli della Prova Nazionale, restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima, consentono a ciascuna scuola di analizzare gli esiti dell'apprendimento dei propri studenti, confrontandoli al proprio interno (classi della stessa scuola) e con altre scuole e permettono inoltre di valutare la propria efficacia educativo-didattica, al fine di promuoverne il miglioramento³.

¹ L'EQF è stato istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. In Italia è stato sottoscritto il 20 dicembre 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'Adozione del "Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente" (EQF) è stata comunicata dal MIUR il 1° febbraio 2013.

² CALVANI A., *Elementi di didattica*, Roma, Carocci Editore, 2000.

³ La promozione di una cultura della valutazione, come ricorda Castoldi, «passa anche attraverso la messa a punto delle condizioni organizzative più idonee per implementare percorsi di valutazione a livello di scuola, in una prospettiva di integrazione tra prospettiva interna e prospettiva esterna». Castoldi M., "Chi fa cosa in un sistema di valutazione", in Cerini G., Spinosi M (a cura di), *Voci della Scuola*, 2/2013, Tecnodid Editrice, Napoli, pp.63-76.

NORME E VINCOLI

Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, abrogando gli esami di licenza elementare⁴, prevede che il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, quindi l'anno conclusivo del primo ciclo, si concluda con un esame di Stato⁵ (**Approfondimento 1**).

Sono sedi di esame le scuole medie statali e paritarie nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi (**Approfondimento 7**). Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

I. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Candidati interni

Ferme restando le norme attualmente in vigore⁶, nella scuola secondaria di primo grado, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo⁷; sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline⁸; il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado; la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.

È compito del Collegio dei docenti definire i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità e per l'attribuzione del voto in decimi⁹.

L'insegnante di religione cattolica partecipa alla formulazione del giudizio di idoneità dell'alunno che nell'arco dei tre anni ha frequentato le lezioni dell'insegnamento¹⁰.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico¹¹; l'eventuale non ammissione all'esame è

⁴ Viene, infatti, abrogato l'art. 148 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

⁵ Art. 1 commi 4, 4bis, 4ter come modificati dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176.

⁶ Si ricorda che il Decreto Legislativo 13/04/2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015 troverà applicazione nell'a.s. 2017/18.

⁷ A partire dall'anno scolastico 2007/2008 è stato reintrodotta il giudizio di ammissione all'esame dall'art. 1 D.L. 07.09.2007, n. 147, convertito con modif. dalla Legge 25.10.2007, n. 176.

⁸ L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo sono disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; si vedano anche L. 30 ottobre 2008 n.169 art. 3; DPR 22 giugno 2009 n.122 art. 3; CM 23 gennaio 2009 n. 10; CM 20 maggio 2009 n. 50; CM 20 maggio 2009 n. 51; CM 31 maggio 2012 n. 48; nota MIUR prot. 3080/2013.

⁹ Si veda art 2 del DPR 122/2009.

¹⁰ Art. 1 comma 5 DPR 122/2009.

¹¹ Art. 11, comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, come richiamato e integrato dall'art. 2, c. 10, del DPR

deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto¹².

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'istituto, sede d'esame, con l'indicazione "Amnesso" seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non amnesso"¹³. I voti espressi in decimi che riguardano il giudizio di idoneità, ciascuna disciplina, il comportamento sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie¹⁴.

Ciascun Consiglio di classe predispone, inoltre¹⁵:

- le singole schede di valutazione;
- la relazione di sintesi della programmazione educativa del triennio (con in allegato i programmi effettivamente svolti da ciascun docente nell'ultimo anno);
- la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze adottato dal Collegio docenti, sia se l'Istituto ha optato per la partecipazione alla sperimentazione del Modello nazionale di Certificazione delle Competenze, come previsto dalla Nota MIUR prot. n. 2000 del 23.02.2017, sia se, invece, non ne ha deliberato l'adesione (**Approfondimento 6**).

Nel caso di adesione alla sperimentazione, il Consiglio di classe redige, per gli studenti ammessi all'Esame di stato, la Scheda di certificazione delle competenze (**Approfondimento 3**).

Candidati esterni

All'esame di Stato sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età¹⁶.

I candidati esterni possono:

- provenire da scuole private, non paritarie o da istruzione parentale oppure
- aver frequentato una scuola statale o paritaria ed essersi ritirati dalla frequenza prima del 15 marzo 2017.

Il Dirigente scolastico è tenuto ad accettare le domande dei candidati esterni; dell'accoglimento o del motivato non accoglimento delle domande viene informato, per iscritto, ciascun interessato. In caso di eccedenza di domande, vengono informati il competente Ufficio territoriale dell'USR e ciascun interessato.

In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Dirigente dell'Ufficio di ambito territoriale, d'intesa con i dirigenti delle scuole sedi d'esame, provvede a distribuire (informandone per iscritto gli interessati) i candidati tra le varie scuole, tenendo conto, in primo luogo, della medesima provenienza didattica e, successivamente, della medesima provenienza territoriale. Il Presidente della Commissione d'esame ripartisce i candidati esterni tra le Sottocommissioni¹⁷.

22 giugno 2009 n. 122.

¹² CM 31 maggio 2012, n. 48.

¹³ CM 48/2012.

¹⁴ CM 48/2012.

¹⁵ OM 90/2001, art. 9; CM 15 marzo 2007 n. 28.

¹⁶ D.Lgs 59/2004, art. 11 c. 6., CM 13 marzo 2009 n. 32; CM 51/2009; CM 26 marzo 2010, n. 35; CM 5 aprile 2011 n. 27; CM 48/2012.

¹⁷ OM 21 maggio 2001 n. 90.

2. COMMISSIONI D'ESAME¹⁸

La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta da tutti i docenti delle terze classi della scuola e dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap¹⁹. Per ogni scuola si costituisce una Commissione divisa in Sottocommissioni corrispondenti alle classi.

Il Presidente

Il Presidente viene nominato dal Dirigente dell'UST competente e può nominare dei Vicepresidenti.

Possono essere nominati Presidenti, in primo luogo:

a. i Dirigenti scolastici²⁰, che devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente²¹.

«Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione»,

b. i docenti titolari nella scuola secondaria di II grado, laureati, con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni, con particolare riferimento a quelli operanti in classi di collegamento o nel biennio;

c. i docenti titolari nella scuola secondaria di I grado, laureati, con contratto a tempo indeterminato da almeno 5 anni²² non impegnati nelle classi terze.

«Il Presidente della commissione ha il compito di dirigere e coordinare le operazioni d'esame, di assicurarne la regolarità e di curare ogni altro adempimento a lui affidato dalle disposizioni in vigore»²³.

Membri della commissione

Non fanno parte della commissione

- gli esperti esterni, anche se nominati durante l'anno per attività aggiuntive²⁴;
- gli insegnanti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica²⁵;
- gli insegnanti di IRC²⁶.

I docenti nominati per attività di sostegno per classi in cui sono inseriti alunni con disabilità certificata fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle

¹⁸ D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 184; OM 90/ 2001 n. 90, art. 9 commi 13-18.

¹⁹ La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art.40, comma 12, con effetto dall'anno scolastico 1998/99, abolisce i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

²⁰ L'Art. 19 CCNL Area V 11 aprile 2006 – Incarichi Aggiuntivi – con le precisazioni contenute nell'art. 10 CCNL Area V 15 luglio 2010 - recita: «Il MIUR e le Direzioni regionali [...] possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media [...]».

²¹ OM 90/2001, art. 9 c. 15; in base al nuovo D.Lgs. «Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche» (Art. 8, c. 2).

²² DPR 14 maggio 1966 n. 362 art. 7.

²³ DPR 362/1966, art. 8.

²⁴ Nota prot. 5695 del 31 maggio 2007.

²⁵ A meno che non facciano parte comunque della sottocommissione.

²⁶ D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 art. 309: «Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae».

Consegna dei diplomi

Quando i diplomi sono pronti, deve esserne data comunicazione agli interessati con le modalità già rese note in precedenza all'atto della pubblicazione dei risultati degli esami. *La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all'atto della consegna, l'esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo.*

Ai candidati che superano l'esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all'esame o alla prosecuzione dell'esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa.

Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d'obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l'esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato con le modalità sotto indicate.

Il rilascio dei diplomi di licenza, nonché dei certificati e degli attestati è gratuito⁹⁰; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 TU).

Certificati ed attestati

I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati nel registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio. In allegato alla CM 51/2010 viene proposto un modello di certificato che fornisce indicazioni a proposito: delle lingue straniere oggetto di prove d'esame (tale informazione non è più presente sul retro del diploma) ovvero della lingua straniera in caso di inglese o di lingua italiana potenziata; dello strumento musicale oggetto di prova d'esame (corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11, c. 9, L. 3 marzo 1999, n. 124).

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione⁹¹.

A seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."*

Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull'attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

⁹⁰ Esenzione da qualsiasi imposta, tassa o contributo ai sensi dell'art. 187 TU.

⁹¹ DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 9, comma 4.

competente. A tale scopo il Patto Formativo Individuale, redatto secondo i criteri previsti dalle Linee guida⁸⁶, va trasmesso all'USR competente, contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.

L'esame di Stato si riferisce ai risultati di apprendimento attesi al termine dei percorsi di primo livello⁸⁷.

Nella CM 48 sono indicate le prove dell'esame di Stato:

a. tre prove scritte, di cui la prima in italiano, la seconda in una delle lingue straniere indicate nel Patto formativo individuale e la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico;

b. specifica prova scritta a carattere nazionale, che, però, è ancora sospesa per l'a.s. 2016/17 secondo quanto disposto dalla OM prot. n. 573 del 14 luglio 2016;

c. colloquio pluridisciplinare, teso ad accertare le competenze, con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova scritta, comunque acquisite nei contesti formali, non formali e informali. Al riguardo, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno, in modo anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, di cui all'allegato 2 del DM 139/2007, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c. 4 del DPR 263/2012.

L'esito dell'esame è espresso con una valutazione complessiva in decimi. Conseguono il diploma gli adulti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi; a tale esito concorrono il giudizio di idoneità all'ammissione e gli esiti delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di ammissione arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore allo 0,5 (media aritmetica, non ponderata). In esito all'esame, la Commissione redige un motivato giudizio complessivo secondo i criteri di cui al DM previsto dall'art. 6 c. 7 del DPR 263/2012. In attesa della determinazione di tali criteri, la Commissione fa riferimento ai criteri definiti nella seduta preliminare.

In esito all'esame viene rilasciata la certificazione delle competenze a conclusione dei percorsi di primo livello primo periodo didattico⁸⁸, ivi comprese quelle per le quali, ad esito della procedura di cui al punto 3.2 delle Linee guida (CM 36/2014), è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore. A tal fine i CPIA predispongono il relativo modello utilizzando eventualmente lo Schema di cui all'Al 3 alla CM 48/2014.

I CPIA devono adottare ogni opportuno intervento finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica.

Nel caso di adulti detenuti o di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico, ma trasferiti ad altro Istituto penitenziario ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame, il CPIA, oltre a trasmettere formalmente tutta la documentazione alle Istituzioni interessate, definisce, sentito l'USR competente e in accordo con le suddette Istituzioni, le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.

Nel caso, invece, di adulti detenuti o di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (anche all'esterno della struttura penale), impossibilitati a

⁸⁶ punto 3.2 delle Linee guida di cui alla CM 36/2014.

⁸⁷ Tabella A delle Linee guida, riportata anche nell'Allegato 1 alla CM.36/2014

⁸⁸ Allegato 2 alla CM.48/2014.

Anche in relazione al computo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, le attività scolastiche in ospedale e a domicilio sono da considerarsi a tutti gli effetti come ore e giorni di lezione svolti ai fini dell'attuazione del percorso personalizzato. Tale percorso definito dal Consiglio di classe e attuato eventualmente col supporto della scuola ospedaliera consente la valutazione degli alunni e la loro eventuale ammissione all'esame.

Corsi per adulti

La CM 4 novembre 2014 n. 48 ha dettato le indicazioni - a carattere transitorio per l'a.s. 2014/15 - sull'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello (articolazione, primo periodo didattico) finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione. La Nota 207 del 13 gennaio 2016 confermava anche per il 2015/2016 le disposizioni impartite con la CM 48/2014.

La Nota MIUR prot. N. 12072 del 3 novembre 2016 - *Funzionamento dei CPIA a.s. 2016/2017 - Prime indicazioni* - prevede «*In attesa della definizione dei provvedimenti di cui all'art. 6, co. 7 del DPR 263/12, si confermano anche per l'a.s. 2016/2017 le disposizioni a carattere transitorio contenute nella circolare ministeriale n. 48 del 4 novembre 2014 relative allo svolgimento dell'Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico, già confermate per l'a.s. 2015/2016 con nota della DGOSV n. 207 del 13 gennaio 2016*».

I corsi di istruzione degli adulti (da realizzarsi nei "nuovi" Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, i CPIA) sono stati riorganizzati dal DPR 263 del 29 ottobre 2012 - *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* nei percorsi di istruzione di primo livello, nei percorsi di istruzione di secondo livello, nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

In attesa di provvedimenti definitivi, la CM 48 dispone che l'ammissione all'esame di Stato dell'adulto iscritto e frequentante il CPIA è disposta dai docenti del gruppo di livello facente parte del Consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico. I docenti accertano l'effettivo svolgimento del percorso di studio definito nel patto formativo individuale, verificano la frequenza dello studente e dispongono l'ammissione nei confronti di coloro che hanno conseguito almeno il "livello base" (sei/decimi) in ciascuno dei quattro assi culturali ("dei linguaggi", "storico-sociale", "matematico", "scientifico-tecnologico").

Presso ciascun punto di erogazione della Rete territoriale del CPIA è costituita una commissione di esame, composta d'ufficio da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico. L'esame di Stato si svolge in via ordinaria al termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti.

Per i candidati per i quali il Patto Formativo Individuale prevede una durata del percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio 2017⁸⁵, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e tenuto conto delle indicazioni dell'USR

della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse».

⁸⁵ OM 14 luglio 2016 - Calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2016/2017.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola. Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

L'attestato di credito formativo costituisce titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati⁸¹.

Alunni con Bisogni educativi speciali

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame tutte le indicazioni utili per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27/2012 e dalle successive circolari ministeriali⁸², esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA⁸³.

Alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia

La scuola in ospedale tende a coniugare e garantire due diritti costituzionali, quello alla salute e quello all'istruzione.

I ragazzi che sono in ospedale hanno l'opportunità di continuare la loro scolarizzazione grazie alla presenza delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e dei reparti pediatrici di tutte le regioni. Hanno, inoltre, la possibilità di veder riconosciuto e validato il percorso che fanno, seguiti dai docenti ospedalieri e, di conseguenza, di essere valutati in itinere, attraverso specifiche prove di verifica, e al termine dell'anno scolastico, grazie alla cura della documentazione del percorso formativo seguito e al raccordo continuo con la scuola e la classe di provenienza. Inoltre, quando necessario, cioè quando il ricovero cade proprio nel periodo in cui si svolgono gli esami, possono affrontare gli esami di stato in ospedale.

Detti esami possono essere effettuati da una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito lo studente, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'USR e la scuola di provenienza. Stessa modalità si applica per gli esami di Stato a domicilio per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure a cui sono sottoposti. Il riferimento normativo è costituito dall'art. 11 del DPR 122/2009⁸⁴.

⁸¹ OM 90/2001, art. 11 c. 12; CM 32/2008, art. 5 punto b.; CM 51/ 2009; CM 48/2012 .

⁸² Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013

⁸³ CM 6 marzo 2013, n. 8; Nota 27 giugno 2013; Nota 22 novembre 2013; Nota 3 giugno 2014, n.3587.

⁸⁴ «1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini

termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali⁷⁸.

I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato⁷⁹, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti non deve esservi menzione delle misure compensative disposte.

Alunni con disabilità certificata

Gli alunni con disabilità certificata possono svolgere *prove differenziate*, anche per la *Prova Nazionale*, in linea con il percorso formativo individualizzato. Lo scopo è quello di valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

La costruzione della prova è affidata alle sottocommissioni⁸⁰. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione, secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.

Prima del giorno previsto per la prova nazionale, la Commissione/Sottocommissione, con la collaborazione del docente di sostegno, predisporrà una prova sostitutiva *corrispondente alla prova a carattere nazionale* per gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate in linea con gli interventi educativo - didattici attuati; la mattina della prova valuterà se gli alunni con P.E.I possano sostenere la prova nazionale, ovvero se questa debba essere adattata o se si debba utilizzare la prova preparata.

Per gli alunni con disabilità visiva l'INVALSI provvede alla predisposizione della prova nazionale secondo le modalità indicate dalla scuola (copia ingrandita, copia su supporto digitale, copia in formato Braille). La *valutazione finale* di studenti con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del P.E.I.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di esame. Nel caso di **esito negativo** dell'esame è possibile rilasciare un attestato di credito formativo.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

⁷⁸ L 8 ottobre 2010 n. 170 artt. 2 e 5, D.M. 12 luglio 2011 art. 6 commi 1-6, CM 48/12.

⁷⁹ In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. D.M. 12 luglio 2011 art. 6 c.6.

⁸⁰ All'indirizzo <http://www.invalsi.it> si propongono alcuni suggerimenti per impostare la costruzione della prova.

Gli studenti con diagnosi specialistica di DSA sostengono la prova nazionale con l'ausilio degli strumenti compensativi impiegati durante l'anno scolastico (tabelle, tavola pitagorica, calcolatrice, registratore, computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale ...)⁷⁴.

L'INVALSI predispose una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica ne abbia fatto richiesta in tempo utile.

Al candidato può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove⁷⁵.

La Nota 3587 del 3 giugno 2014, che conferma la CM del 31 Maggio 2012 n. 48 sugli Esami di Stato⁷⁶, dispone per *gli studenti con certificazione DSA*:

- l'uso di strumenti compensativi, come esplicitati nel PDP;
- accorgimenti specifici per la decodifica del testo (sintesi vocale, lettura del testo da parte di un Commissario, testi registrati in formato mp3);
- tempo aggiuntivo, di norma 30';
- valutazione curvata più sul contenuto che sulla forma.

Prove scritte di lingua straniera

Le Istituzioni scolastiche devono attuare ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere valorizzando le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale e ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

È possibile dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo ecc.)⁷⁷.

Per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione può disporre una prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al

⁷⁴ CM 48/2012 e Nota Ministeriale 3815 del 7 giugno 2011, pag. 9.

⁷⁵ L 8 ottobre 2010 n. 170 artt. 2 e 5; DM 12 luglio 2011 art. 6 commi 1-6, C.M. 32/08, C.M. 51/09, CM 48/2012,

⁷⁶ Entrambe sono state confermate dalla Nota MIUR prot. n. 4757 del 2 maggio 2017.

⁷⁷ DM 5669/2011, art. 6 c. 6.

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni educativi speciali (BES) il MIUR ha accolto gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell'Unione europea che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica.

Il concetto di *Bisogni Educativi Speciali (BES)* si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).

Di fatto, le disposizioni sui BES non introducono una disciplina specifica in materia di valutazione, ma ribadiscono che la normativa sui DSA può essere estesa anche agli studenti con BES; la CM 8/2013 rimanda ad eventuali successive disposizioni in merito allo svolgimento degli esami o delle rilevazioni annuali sugli apprendimenti.

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della *disabilità*; quella dei *disturbi evolutivi specifici* e quella dello *svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale*.

Alunni con DSA

L'art. 10 del DPR 22 giugno 2009, n. 122 e il successivo DM 12 luglio 2011, n.5669 che disciplina le disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico prevedono che le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, devono tenere in considerazione *«le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati»*⁷².

Sulla base della documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Sulla base del disturbo specifico, possono essere riservati ai candidati:

- tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, in particolare per l'accertamento delle competenze nella lingua straniera, stabiliti dalla commissione;
- utilizzazione di idonei strumenti compensativi, previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione
- criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, compresa la prova nazionale INVALSI, sia nel colloquio.

Il candidato con DSA deve sostenere tutte le prove di esame scritte (tranne casi particolari per la lingua straniera)⁷³.

⁷² Si veda art. 6, commi 2 e 3.

2. *«Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.*

3. *Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio».*

⁷³ Si veda nota n.4674 del 10 maggio 2007.

2014, aggiornamento del documento emanato con CM n. 24 del 1° marzo 2006, ricordano che *«la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...] Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate».*

Peraltro, le Linee guida sottolineano *«la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite».*

Per quanto riguarda la Prova nazionale, la partecipazione alle prove INVALSI degli *allievi di origine immigrata* avviene nel pieno rispetto delle procedure applicate in campo internazionale, volte a garantirne la partecipazione più ampia possibile alle rilevazioni sui livelli di apprendimento. Tutti gli *allievi di origine immigrata* partecipano alle prove INVALSI secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana nell'anno scolastico corrente.

L'INVALSI restituisce alle singole scuole i risultati degli allievi di origine immigrata separatamente da quelli degli allievi autoctoni. In questo modo vengono fornite alle scuole informazioni più articolate e significative, specie per quelle realtà scolastiche in cui la presenza di allievi di origine immigrata è più elevata. In proposito, l'INVALSI fornisce i risultati delle prove disaggregati⁷¹ per:

1. risultati *globali*, ossia i risultati di tutti gli allievi che hanno partecipato alle prove,
2. risultati degli *allievi autoctoni*,
3. risultati degli *allievi di origine immigrata di prima generazione*,
4. risultati degli *allievi di origine immigrata di seconda generazione*.

Gli *allievi di origine immigrata* che abbiano cominciato a frequentare una scuola di lingua italiana *da meno di un anno scolastico* partecipano alle prove INVALSI, come tutti gli altri allievi, ma i loro esiti *non concorrono* alla determinazione dei risultati né globali né degli allievi di origine immigrata, indipendentemente dalla generazione. In questo modo, la scuola può disporre di uno strumento conoscitivo sul livello di accesso dell'allievo a prove standardizzate, senza però che i suoi risultati modifichino quelli medi della classe e degli altri allievi di origine immigrata.

delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/1999 (art.4).

⁷¹ Tali disaggregazioni si aggiungono alle altre previste (per genere, regolarità del percorso scolastico ecc.).

11. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante pubblicazione nella sezione *Publicità Legale* del sito web dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196. In caso di esito positivo, viene riportata l'indicazione della votazione complessiva; in caso di esito negativo, le scuole adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. Nell'albo viene pubblicato l'esito con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO". L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo⁶⁸.

12. RELAZIONE FINALE DEL PRESIDENTE E CONSERVAZIONE DELLE PROVE DEGLI ESAMI

In base alla normativa attuale⁶⁹, le prove d'esame devono essere conservate in archivio per un periodo illimitato. Devono essere conservati per un tempo illimitato:

a. il registro dei verbali degli esami della commissione e sottocommissioni, che viene sigillato nel pacco al termine delle operazioni di esame. Questo registro, come il tabellone, documenta gli esiti finali di ogni candidato;

b. almeno una copia delle prove scritte che va a far parte dell'archivio storico della scuola. Non deve essere chiuso nel plico il registro generale degli esami.

Per quanto riguarda poi la scheda informativa sulle operazioni di esame predisposta dai presidenti di commissione, di cui alla O.M. n. 90/2001 (art. 9, comma 40), negli ultimi anni gli Uffici Scolastici Regionali hanno predisposto, in genere, modelli *online*, la cui compilazione dovrebbe assicurare una raccolta omogenea di dati sull'andamento dell'esame; i modelli, solitamente, vengono raccolti attraverso gli Uffici di ambito territoriale di riferimento.

13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana è inderogabile l'effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato; le Sottocommissioni devono, però, considerare la particolare situazione degli alunni⁷⁰. Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR trasmesse con nota del 19 febbraio

⁶⁸ DPR 122/2009; CM 48/2012.

⁶⁹ Le prime norme risalgono sempre al RD 653/1925, art. 101.

⁷⁰ La CM 6 marzo 2013, n. 8 - *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative* - nel ricordare che la Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, chiarisce che per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione con specifico riferimento a coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - «è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.) [...]». In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative [...]». Successivamente, la Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013 avente come oggetto "Strumenti di intervento per Alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti", facendo seguito alla Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 e nell'intento di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla Direttiva 27 dicembre 2012, rammenta che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione

Il modello di certificazione, ancora sperimentale per l'anno scolastico 2016/2017, è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle Indicazioni nazionali, in quanto esplicita, in relazione più o meno diretta alle discipline del curriculum, la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente.

Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, risulta articolato in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell'alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in tre colonne per la descrizione analitica delle competenze:

- la prima colonna riporta le competenze chiave europee, con riferimento alle ragioni specificate dalle Indicazioni nazionali: *«Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006)[...]»*;

- la seconda colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente, ridotte nel numero e semplificate linguisticamente per consentire una agevole lettura e interpretazione da parte delle famiglie e degli alunni. La scelta di prevedere le competenze del Profilo, come articolazione delle competenze chiave europee, deriva da quanto le Indicazioni nazionali affermano in proposito: esso *«descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano»* (p. 15). Uno spazio vuoto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che l'alunno ha avuto modo di evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

- la terza colonna riporta, infine, i livelli da attribuire a ciascuna competenza. È stata riproposta l'opzione di quattro livelli, condivisa ed apprezzata dalle scuole che hanno sperimentato negli anni scolastici precedenti, in quanto accoglie la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione assume nel primo ciclo. Per la scuola secondaria di primo grado viene proposta, proprio per la sua natura sperimentale, l'attribuzione del solo livello tralasciando di riportare, come richiesto dal DPR n. 122/2009, il voto.

Nella *Scuola primaria* il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.

Nella *Scuola secondaria di primo grado* viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo.

Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Non è più prevista la formulazione del consiglio orientativo.

9. SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVA

Nella seduta plenaria conclusiva la Commissione

- ratifica le deliberazioni delle Sottocommissioni;
- cura la pubblicazione degli esiti degli esami: se positivi con l'indicazione della votazione complessiva, in caso negativo con la sola indicazione di "non licenziato".

A conclusione degli esami:

- viene inviato all'Ufficio di ambito territoriale l'elenco dei diplomati;
- gli atti devono essere chiusi in plico sigillato e consegnati a cura del Presidente di commissione al Dirigente scolastico (o suo rappresentante); di tale operazione va redatto apposito verbale a firma del Dirigente scolastico (o suo rappresentante) e del Presidente di Commissione.

Al termine dell'esame agli alunni vengono rilasciati il diploma e la certificazione delle competenze⁶⁷ (**Approfondimento 6**).

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La legge n. 169/2008 e il DPR 122/2009 richiamati dalla CM 51/2009, dalla CM 49/2010, dalla CM 48/2012, stabiliscono che "*L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno*". Per la certificazione analitica che illustra l'esito dell'esame, la norma individuava dunque due elementi:

- a. i traguardi di competenza;
- b. il livello globale di maturazione, per il quale viene richiesto un giudizio descrittivo.

La CM 13 febbraio 2015 n. 3 ha introdotto due modelli di certificazione, uno relativo al termine della scuola primaria, l'altro al termine della scuola secondaria di 1° grado, accompagnati da apposite Linee guida.

Per l'a.s. 2014/15 l'adozione dei due nuovi modelli risultava sperimentale e riguardava le scuole che si erano dichiarate disponibili, con particolare riferimento a quelle impegnate nelle misure di accompagnamento delle Indicazioni 2012;

Nell'a. s. 2015-2016, lo strumento è stato sottoposto ad un ulteriore momento di "prova sul campo" attraverso un'estensione dell'adozione delle nuove modalità certificative ad altre istituzioni scolastiche.

Nell'a.s. 2016-2017 si sarebbe dovuto procedere all'adozione obbligatoria del nuovo modello unico nazionale di certificazione, mediante il suo recepimento in DM.

Il Miur, però, ha deciso di proseguire nella sperimentazione a causa delle nuove previsioni del decreto legislativo, attuativo della legge 107/15, relativo alla valutazione degli allievi, che dovrà definire un nuovo modello nazionale di certificazione delle competenze (art. 9 comma 3). Si prevede una versione definitiva dall'a.s. 2017/18 che potrebbe essere sovrapponibile a quella in sperimentazione quest'anno.

Il Ministero ha deciso, infatti, per il corrente anno scolastico, di semplificare e modificare i modelli, pubblicati in allegato alla Nota prot. 2000 del 23.02.2017.

La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi.

⁶⁷ DPR 122/2009; CM 48/2012; CM 3/2015.

realizzazione di percorsi di apprendimento mirati alle competenze dovrebbe portare al superamento della separazione tra teoria e pratica che caratterizza un *insegnamento disciplinare di tipo trasmissivo*.

Nelle classi ad indirizzo musicale viene verificata, come previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica⁶¹.

8. RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE FINALE

Ogni Sottocommissione, al termine dei colloqui, definisce l'esito finale per ciascun candidato esprimendolo con valutazione in decimi illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno⁶² (**Approfondimento 6**).

Si tratta di un momento collegiale molto delicato in cui il Presidente deve esercitare tutto il suo potere di vigilanza non solo sulle condizioni formalmente previste dalle norme (collegio perfetto), ma anche sulla coerenza tra la valutazione posta in essere e i criteri concordati nella plenaria⁶³ (**Approfondimento 4**).

L'esito dell'esame si ottiene dalla media aritmetica semplice⁶⁴ dei *voti espressi in decimi* ottenuti da ciascun candidato nel giudizio d'idoneità all'esame (ammissione), nelle singole prove scritte, compresa quella nazionale, nella prova orale. La frazione pari o superiore a 0.5 è arrotondata alla unità superiore.

Per i candidati esterni l'esito dell'esame si ottiene dalla media aritmetica dei *voti espressi in decimi* ottenuti da ciascun candidato, nelle singole prove scritte, compresa quella nazionale, e nella prova orale.

Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi; a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità⁶⁵.

Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.

La sottocommissione può proporre anche la lode, in base ai criteri generali stabiliti nel corso della preliminare; la commissione nella plenaria finale dovrà ratificare la proposta, con decisione assunta alla *unanimità*.

Il voto finale dovrà essere attribuito e verbalizzato anche se il candidato non supera l'esame. La sottocommissione deve formulare anche un *motivato giudizio sul livello globale di maturazione* raggiunto dal candidato⁶⁶ sulla base delle risultanze dell'esame, dello scrutinio finale, del giudizio di ammissione e di ogni altro elemento a disposizione (**Approfondimenti 4, 5 e 9**). Il giudizio viene trascritto sul registro generale degli esami.

⁶¹ CM 51/2009; DM 6 agosto 1999 n. 201 art. 8; CM 49/2010; CM 48/2012.

⁶² D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, CM 10/2009, CM 50/2009, CM 51/2009, CM 48/2012.

⁶³ DPR 14 maggio 1966, n. 362 art. 8 - Attribuzioni del presidente.

⁶⁴ CM 26 maggio 2011, n. 46; CM 48/2012.

⁶⁵ Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, di conversione con modifiche del DL 1 settembre 2008, n. 137, art. 3, comma 3-bis; DPR 122/2009; CM 48/2012.

⁶⁶ OM 90/2001, art. 9 c. 33; L 169/2008, art. 3 c. 3bis; CM 49/2010.

7. COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, che va svolto, quindi, in presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice (**Approfondimento 5**). Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo previsto dall'OM 90/2001 art. 9 c. 34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso⁵⁵.

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera Sottocommissione esaminatrice (**Approfondimento 9**), verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze quali capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale ecc. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Va evitato, peraltro, che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento, cioè in una somma di colloqui distinti: occasioni di coinvolgimento indiretto di ogni disciplina possono essere offerte anche dalle verifiche relative ad altri ambiti disciplinari; diversamente, verrebbe meno lo scopo del colloquio che è quello, come si è già detto, di valutare capacità di esposizione e argomentazione, risoluzione dei problemi ecc. e non solo conoscenze⁵⁶.

Il colloquio, dovrà svolgersi con la maggior possibile coerenza nella trattazione dei vari argomenti, escludendo però ogni forzatura. «Sarà proprio dal modo e dalla misura con cui l'alunno saprà inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni che scaturirà il giudizio globale sul colloquio stesso»⁵⁷.

Il DM 26 agosto 1981 prevede che «Per materie come l'educazione artistica, l'educazione fisica, l'educazione musicale e l'educazione tecnica, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell'anno scolastico, evitando così che esso si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico»⁵⁸.

Il colloquio può far riferimento all'informatica e alle attività opzionali e facoltative svolte durante l'anno⁵⁹.

Durante il colloquio, per la prima e seconda lingua comunitaria, docenti e studenti devono esprimersi in lingua straniera, per consentire anche una valutazione delle competenze degli studenti rispetto ai livelli stabiliti dal quadro comune europeo.

Va, comunque, sottolineato come la diffusione di una didattica per competenze e il conseguente utilizzo di compiti autentici e dei relativi percorsi di apprendimento (UDA) mirati allo sviluppo delle competenze dovrebbe favorire la possibilità di fare riferimento ad esperienze di apprendimento che abbiano visto il coinvolgimento di discipline diverse e la partecipazione attiva degli alunni.

Verrebbe, così, attuata in modo coerente e organico anche la raccomandazione contenuta nelle norme⁶⁰ e riportata in precedenza a proposito di alcune discipline (Scienze Motorie, Musica, Arte e Immagine e Tecnologia) definite "a carattere eminentemente operativo": la

⁵⁵ OM 90/2001, art. 9, p. 32.

⁵⁶ DPR 89/2009, art. 5, commi 5,6 e 8; CM 49/2010; CM 48/2012.

⁵⁷ DM 26 agosto 1981 - *Criteri orientativi per gli esami di licenza media*.

⁵⁸ DM 26 agosto 1981 - *Criteri orientativi per gli esami di licenza media*.

⁵⁹ Nota MIUR prot. 4600 del 10 maggio 2007.

⁶⁰ DM 26 agosto 1981 - *Criteri orientativi per gli esami di licenza media*; CM 49/2010; CM 48/2012.

Dopo l'effettuazione della prova, le sottocommissioni procedono alla correzione, secondo il calendario fissato, avvalendosi dell'apposita "griglia di correzione" predisposta dall'INVALSI e resa pubblica sui siti degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici di ambito territoriale e sul sito dell'INVALSI a partire dalle ore 12.00 del giorno di effettuazione della prova.

Nelle *classi campione* la correzione della Prova nazionale avviene alla presenza costante e ininterrotta del Presidente di Commissione che vigila sull'intera procedura di correzione, compreso l'utilizzo, tassativo ed esclusivo, di penne a inchiostro rosso.

Per tutte le classi, campione e non campione, le risposte degli allievi sono riportate in un'apposita maschera elettronica disponibile il giorno di svolgimento della Prova nazionale sul sito dell'INVALSI; analogamente, le istruzioni per l'utilizzo di tali maschere sono disponibili sul sito dell'INVALSI a partire dal giorno di svolgimento della Prova nazionale.

Nelle *classi campione* l'inserimento delle risposte degli allievi e della correzione delle risposte alle domande aperte avviene alla presenza costante e ininterrotta del Presidente di Commissione. Egli vigila sull'intera procedura e sul rispetto della perfetta corrispondenza tra risposta dell'allievo (e correzione delle risposte alle domande aperte) e quanto effettivamente inserito nella maschera citata in precedenza⁵². Tutti i dati relativi alle classi, campione e non campione, vengono trasmessi, in definitiva, mediante maschere elettroniche, anche se con limiti di tempo differenziati; solo nel caso delle classi campione le scadenze per l'invio dei dati sono molto ravvicinate alle date di somministrazione delle prove, in modo tale da poter disporre dei risultati in tempi brevi. Tale modalità ha ridotto i costi delle rilevazioni e i tempi di tabulazione dei risultati delle prove, ha consentito l'acquisizione di dati di ottima qualità e in tempi ristretti, permettendo una consistente riduzione dei tempi di restituzione dei dati alle scuole. Anche nella Prova nazionale, in cui il ruolo dell'osservatore esterno è esercitato dal Presidente di commissione, risulta ridotta, pur se non eliminata, la rilevanza del *cheating*⁵³.

Il D.P.R. n. 122/2009 concernente la valutazione degli alunni, all'art. 3 (Esame di stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione), richiamato dalla CM 48/2012, stabilisce che "alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale" (comma 4) e che "il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5" (comma 6).

L'INVALSI fornisce, insieme alla griglia per la correzione delle risposte degli studenti in Italiano e Matematica, i criteri per l'attribuzione di un punteggio unitario in centesimi e per la sua conversione in un voto *unico* espresso in decimi. L'attribuzione del punteggio e del voto può avvenire, oltre che in forma manuale, anche mediante maschera elettronica.

A partire da una data comunicata annualmente⁵⁴, ogni scuola può visualizzare l'eventuale estrazione di una classe come classe campione dal sito INVALSI.

⁵² Allegato tecnico Nota MIUR 4757/2017.

⁵³ Il *cheating* (letteralmente: *barare, imbrogliare*) nella letteratura internazionale di settore definisce l'insieme delle azioni messe in atto dagli studenti e dai docenti per falsare i risultati di una prova standardizzata. Si tratta di un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati: è stato osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette, non in virtù delle loro conoscenze, ma perché copiate da altri studenti o da libri e altre fonti (*student cheating*) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti (*teacher cheating*). L'effetto del *cheating* è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie.

⁵⁴ Per il 2017, il 9 giugno.

La restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle singole scuole è oggetto di particolare attenzione da parte dell'INVALSI, in modo che i risultati stessi possano costituire per le istituzioni scolastiche una base per la realizzazione dei processi di autovalutazione.

Nella prova nazionale non è consentito l'uso della calcolatrice e del vocabolario; di tale divieto è bene che i candidati vengano informati in anticipo.

Anche per l'anno 2016-2017 l'iscrizione alle rilevazioni nazionali (classi II e V primaria e II secondaria di 2° grado) e alla Prova Nazionale (classi III secondaria di 1° grado) è contestuale: a partire dall'11 ottobre 2016 fino al 31 ottobre 2016.

È possibile aggiornare il numero dei candidati esterni tramite un apposito modulo.

La prova ha una durata complessiva di 2 ore e 30 minuti, di cui 75 minuti per la parte riguardante italiano e 75 per quella di matematica, salvo tempi aggiuntivi per i candidati con disabilità o DSA. Per la prova nazionale 2017 si rispetta la sequenza seguente⁵¹:

a. viene consegnato il primo fascicolo (Matematica) ad ogni candidato, la prova viene letta ed illustrata per la compilazione, viene assegnata una durata di 75 minuti, scaduti i quali viene ritirato il primo fascicolo;

b. viene concesso un intervallo di 15 minuti;

c. viene consegnato il secondo fascicolo (Italiano) ad ogni candidato; la prova viene letta ed illustrata per la compilazione, viene assegnata una durata di 75 minuti, scaduti i quali viene ritirato il secondo fascicolo.

A partire dalla Prova nazionale 2013 per ciascuna prova, sia di italiano che di matematica, sono state predisposte cinque versioni differenti (*Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5*) composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo differente.

Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l'ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno e con un tempo aggiuntivo, stabilito dalla singola sotto-commissione, di norma, di 30 minuti.

Gli alunni con disabilità visiva sostengono la prova con l'ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo, stabilito dalla singola sotto-commissione, di norma, di 30 minuti.

Se ai candidati con disabilità/DSA vengono assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti del primo fascicolo (Matematica), gli altri candidati potranno, comunque, procedere con lo svolgimento relativo al secondo fascicolo (Italiano) dopo il previsto intervallo di 15 minuti.

1. *Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

2. *Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176». Dal corrente anno scolastico la compilazione del Questionario studente destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 2° grado avviene in modalità CBT (Computer Based Testing).*

⁵¹ Le note seguenti fanno riferimento all'Allegato Tecnico Nota MIUR 4757 del 2 maggio 2017.

6. PROVA SCRITTA NAZIONALE

In base alla legge 176/2007 nell'ambito degli esami di stato conclusivo del primo ciclo, viene predisposta una prova strutturata nazionale (a cura dell'INVALSI) «volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale⁴⁵». I testi relativi alla prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall'INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate. La prova è obbligatoria per tutti gli studenti ammessi a sostenere gli esami⁴⁶ (**Approfondimento 2**).

La legislazione vigente attribuisce all'INVALSI la competenza amministrativa a effettuare, tra l'altro, "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti". Tali verifiche sono finalizzate al "progressivo miglioramento ed armonizzazione della qualità del sistema d'istruzione".

A partire dall'a.s. 2017-18 il decreto legislativo emanato in virtù della legge 107/2015 introduce diverse novità che riguardano anche le prove INVALSI. In particolare la prova standardizzata per la classe terza alla fine del primo ciclo d'istruzione sarà svolta entro il mese di aprile, sarà obbligatoria ai fini dell'ammissione all'esame di Stato e i suoi esiti saranno riportati nell'attestazione delle competenze dell'allievo, senza però incidere sul voto finale d'esame. Il decreto prevede, inoltre, l'integrazione delle prove di italiano e matematica con la rilevazione dell'apprendimento della lingua inglese.

Le Prove INVALSI hanno uno scopo ben delimitato e preciso: da una parte verificare se finalità, obiettivi, competenze, previste dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida che il MIUR ha pubblicato per i diversi ordini di scuola, sono di volta in volta raggiunti o meno e in quale misura e dall'altra verificare se i livelli di competenza degli studenti italiani risultano coerenti con quanto previsto dai Quadri di Riferimento delle Indagini Internazionali, quali TIMSS, PIRLS e OCSE-PISA⁴⁷.

Per le minoranze linguistiche tedesche e slovene i testi della prova sono predisposti in lingua nativa.

Per le Prove Nazionali di matematica sono consentiti solo gli strumenti indicati annualmente dall'INVALSI: in genere un righello, una squadra, un compasso e un goniometro⁴⁸.

Sarà cura degli insegnanti informarne gli studenti il giorno della prima prova scritta.

Tali disposizioni possono non riguardare gli alunni con DSA.

Gli studenti devono essere invitati a consegnare, ove ne siano in possesso, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo, ivi compresi personal computer, testi di qualsiasi tipo, pena l'esclusione dagli esami⁴⁹ (**Approfondimento 8**).

In ordine ai testi delle prove viene emanata un'apposita direttiva periodica prevista dall'art.1, comma 4-ter, della legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Viene, inoltre, sperimentata la progressiva informatizzazione dello svolgimento delle prove, in linea con il piano di digitalizzazione che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e le scuole⁵⁰.

⁴⁵ CM 48/2012.

⁴⁶ DPR 8 marzo 1999 n.275 art. 10; DPR 21 settembre 2000 n.313; Legge 28 marzo 2003 n.53 art. 3; D. Lgs. 19 novembre 2004 n. 286; L 176/2007; D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 art. 17; L 4 aprile 2012 n. 35 art.51 c.2; Direttiva MIUR 12 ottobre 2012, n. 85; Direttiva MIUR 18 settembre 2014.

⁴⁷ Direttiva 25 gennaio 2008 n.16; CM 26 maggio 2008 n. 54; CM 13 marzo 2009 n. 32; CM 51/2009; CM 48/2012, Allegato tecnico MIUR alla nota 3080/2013.

⁴⁸ I primi due sono, anzi, consigliati.

⁴⁹ Allegato Tecnico Nota MIUR 4757/2017.

⁵⁰ DL 3 febbraio 2012 convertito nella Legge 35/2012, art. 51 «Potenziamento del sistema nazionale di valutazione»

- composizione di un dialogo su tracce che indichino chiaramente la situazione, i personaggi e lo sviluppo degli argomenti;
- completamento di un dialogo in cui siano state cancellate alcune battute le quali siano però inequivocabilmente ricavabili da quanto detto, in precedenza o in seguito, nel dialogo stesso;
- risposta a domande relative ad un brano che viene proposto per la lettura. Le domande dovranno riferirsi non soltanto alle informazioni esplicitamente date nel testo ma anche a quanto è da esso implicitamente ricavabile al fine di saggiare più ampiamente le capacità di lettura da parte dell'allievo.

Matematica ed elementi di scienze e tecnologia: la prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali. Può essere articolata su più quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell'autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali e della tecnologia.

La Commissione decide se e quali strumenti di calcolo possono essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

Durante le prove scritte è vietato l'uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare e/o ricevere fotografie ed immagini), di apparecchiature elettroniche di tipo "palmari", di personal computer portatili di qualsiasi tipo, di orologi in grado di memorizzare dati e testi, di registratori di qualsiasi tipo, di testi di qualunque tipo (libri, appunti, ecc.) e contenuto⁴².

È vietato dare spiegazioni sul tema assegnato⁴³.

Correzione e ratifica delle prove scritte

La correzione delle prove scritte da parte di ciascuna sottocommissione deve essere collegiale⁴⁴ (**Approfondimento 4**); è fondamentale

- a. definire e deliberare chiari e comuni criteri di correzione per ciascuna delle prove scritte;
- b. definire e deliberare i criteri per l'attribuzione di un punteggio unitario in decimi/centesimi e per la sua conversione in un voto unico (per ciascuna prova) espresso in decimi;
- c. calendarizzare la *ratifica delle prove scritte* di ogni sottocommissione in modo che sia previsto un congruo periodo di tempo per ratificare i giudizi delle varie prove scritte dei candidati con la presenza "contemporanea" dei vari commissari riuniti nella propria sottocommissione.

È consigliabile avviare una prima fase collegiale della correzione, in modo da "testare" i criteri di correzione definiti al fine di raggiungere un'effettiva concordanza dal punto di vista operativo.

⁴² Si veda la CM 7 giugno 2010 n. 50 – Adempimenti da curare prima dell'inizio delle prove; utile la lettura della Nota Ministeriale prot. 5622 del 25 maggio 2016 relativa agli esami finali del secondo ciclo.

⁴³ RD 653/1925 art. 87.

⁴⁴ OM 90/2001, art. 9, p. 32.

un candidato la prova orale può essere sostenuta anche prima della conclusione delle prove scritte³⁷.

Occorre tener conto nel fissare le date del rispetto della professione religiosa per la eventuale presenza di alunni di religione ebraica³⁸.

È consentito, a seguito del parere del collegio dei docenti e se la tempistica per la conclusione degli esami lo consente, effettuare anche un giorno di intervallo tra una prova scritta e l'altra. È consigliabile, se non ci sono problemi organizzativi per la presenza dei docenti interessati, inserire per prime le prove scritte d'italiano e matematica/elementi di scienze e tecnologia e dedicare il penultimo giorno a quelle di seconda lingua comunitaria, in modo da avere più tempo per la correzione.

Per quanto riguarda le *lingue comunitarie*, i Collegi dei docenti per tempo si orientano circa le modalità di svolgimento della prova scritta - che vanno deliberate in sede di plenaria preliminare - scegliendo tra le seguenti ipotesi:

a) prove scritte separate svolte nello stesso giorno per le due lingue comunitarie insegnate, con autonome valutazioni per ogni prova;

b) prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie insegnate.

L'obbligo non riguarda i candidati che hanno utilizzato le ore di Insegnamento della seconda lingua straniera per il potenziamento dell'inglese o di Italiano³⁹.

Gli esami hanno termine, di norma, entro il 30 giugno⁴⁰.

5. LE PROVE SCRITTE

Sono previste prove scritte di italiano, di lingue comunitarie, di matematica ed elementi di scienza e tecnologia da svolgersi in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla Commissione esaminatrice di ciascuna scuola⁴¹.

La *prova di italiano* deve consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite e deve accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere agli interessi degli alunni tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o di fantasia;

2. trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;

3. relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

La *prova di lingua straniera* si articolerà su due tracce, sulle quali gli allievi eserciteranno la loro scelta, che potranno essere elaborate dagli insegnanti tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

- riassunto di un brano basato essenzialmente su una sequenza di eventi, sia pure frammentata ad elementi descrittivi, che permetta all'allievo di cogliere i nessi temporali e di causa-effetto in esso rilevanti;

- composizione di lettere personali su tracce date e riguardanti argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

³⁷ CM 20 maggio 2009, n. 51, Calendario d'esame, 3° capoverso.

³⁸ CM 49/2010, nota n. 26.

³⁹ CM 48/2012.

⁴⁰ D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 74 c.2; OM 90/2001, CM 48/2012.

⁴¹ CM n. 28, del 15.3.2007 e Nota del 10.5.2007: Indicazione sulle prove scritte, compresa la seconda lingua comunitaria, e sul colloquio pluridisciplinare (Riferimento principale DM del 26 agosto 1981); CM 14 marzo 2008, n. 32, 4.3.1; CM 48/2012.

Dichiarazioni dei commissari nel corso della seduta preliminare

Nella seduta plenaria preliminare i commissari devono dichiarare

- di non aver o aver *istruito privatamente candidati interni o privatisti* (Si veda **Approfondimento 5**);

- di non essere o essere legati da *vincoli di parentela o di affinità* sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con il candidato.

Ovviamente, nel caso in cui sussistano vincoli di parentela ecc. i commissari devono dichiararlo. Si possono determinare le seguenti situazioni:

- nel caso delle prove scritte, se il docente è coinvolto in esse, non può presentare la terna al Presidente il giorno dello scritto e non deve partecipare nemmeno in modo "informale" alla loro presentazione;

- per quanto riguarda l'orale, ci sono due possibilità: la prima è che il candidato non abbia il parente o affine come docente della sottocommissione; in questo caso sostiene la prova orale normalmente; la seconda è che il candidato abbia come esaminatore il parente o affine; in quest'altro caso, *solo per quell'alunno*, il docente deve essere sostituito con un docente della stessa materia già presente nella commissione e che ha il compito di esaminare il candidato, correggere se necessario anche la sua prova scritta e far parte della sottocommissione per la valutazione finale dell'alunno.

Se non fa parte della Commissione un docente della stessa disciplina, si adottano le misure per la sostituzione dei commissari assenti.

Se un *docente ha preparato privatamente un candidato*, si procede in modo analogo a quanto esposto in relazione ai vincoli di parentela/affinità³¹.

4. CALENDARIO DEGLI ESAMI

È compito del Dirigente scolastico fissare il calendario delle prove scritte, una volta acquisito il parere del Collegio dei Docenti³².

Il calendario di tutte le operazioni (ratifica ecc.) comprese le prove orali è fissato dal Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dalla commissione³³; tale calendario deve prevedere anche lo svolgimento delle eventuali prove suppletive.

Il MIUR mantiene la competenza relativa alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione³⁴; il giorno della prova nazionale è dedicato unicamente a tale prova.

Per l'esame a.s. 2016-2017 la prova nazionale è fissata per il 15 giugno 2017; la prima sessione suppletiva è fissata per il 22 giugno 2017, la seconda sessione suppletiva per il 4 settembre 2017 sempre con inizio alle ore 8.30³⁵.

Le prove scritte, una al giorno, possono tenersi, rispetto a quella nazionale, prima, dopo, ovvero in parte prima e in parte dopo³⁶. Per prassi, le prove orali sono espletate, di regola, successivamente alle prove scritte, tra cui rientra quella nazionale. Per motivate esigenze di

³¹ RD 4 maggio 1925 n. 653, art. 75 «*Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso. Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni*».

³² CM 48/2012.

³³ R.D. 653 del 4 maggio 1925, art. 83; CM 31 maggio 2012 n. 48.

³⁴ La prova è inserita ancora per quest'anno nelle prove d'esame.

³⁵ OM 14 luglio 2016, prot. n. 573, Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2016/2017.

³⁶ CM 49/2010; CM 48/2012.

operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione.

Per quanto riguarda i docenti di strumento musicale, dovranno partecipare:

- a) alle sedute della commissione plenaria;
- b) ai lavori della sottocommissione.

La loro partecipazione è limitata alla ratifica delle prove scritte, al colloquio pluridisciplinare e alla valutazione degli esiti degli esami solo per quegli alunni ai quali hanno impartito l'insegnamento di strumento musicale²⁷.

Sostituzione di commissari assenti

a. Se un docente si assenta prima della seduta preliminare e se i tempi lo consentono, il Dirigente scolastico procede alla sostituzione mediante nomina

- di un docente in servizio nella scuola della stessa disciplina o, in subordine, in possesso della abilitazione all'insegnamento per quella disciplina²⁸ e non impegnato negli esami.

b. Se un docente si assenta durante le operazioni d'esame, il Presidente lo sostituisce prioritariamente

- con un docente interno della stessa materia, che è già componente della commissione;
- se ci sono rilevanti difficoltà organizzative, si ricorre a un docente della scuola non impegnato negli esami (della stessa disciplina o in possesso di una abilitazione o titolo di studio che gli permetta l'accesso all'insegnamento di quella disciplina).

Nel caso sia impossibile ricorrere alle soluzioni citate, poiché occorre garantire la valutazione dei candidati e la chiusura degli esami, il Presidente dovrà immediatamente contattare l'USR di competenza o l'Ufficio di ambito territoriale, in caso di delega.

c. Se si tratta di assenze brevi, occorre agire a livello organizzativo per garantire la presenza di tutti i commissari nei momenti in cui questa è prevista (ad esempio, ratifica prove scritte, colloquio ecc.).

d. Eventuali richieste da parte dei docenti che fanno parte della commissione, durante il periodo degli esami, di giorni di permesso per motivi personali o familiari devono essere indirizzate al Dirigente scolastico che comunicherà poi al Presidente l'eventuale concessione. Il Presidente adotterà le soluzioni più idonee a garantire quanto già pianificato (sostituzioni, riformulazione del calendario ecc.)²⁹.

3. RIUNIONE PRELIMINARE

La Commissione si riunisce il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte, sulla base del calendario fissato dal Dirigente, sentito il Collegio docenti³⁰. Nella seduta preliminare vengono predisposti gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

²⁷ La CM 49 del 20 maggio 2010, alla nota 14, afferma che i docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli alunni, partecipano alla valutazione solo per quegli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento.

²⁸ DPR 14 maggio 1966 n. 362, art. 8.

²⁹ I permessi per usufruire della L. 104/1992 devono essere programmati e richiesti con congruo anticipo, salvo situazioni di emergenza [circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010].

³⁰ DPR 14 maggio 1966, n. 362, art. 10; OM 21 maggio 2001 n. 90, art. 9; CM 31 maggio 2012 n.48.